

N. R.G. 7/2017



**TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO**  
Sezione Fallimentare Ufficio di Prato FALLIMENTARE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Maria Novella Legnaioli Presidente

Dott. Raffaella Brogi Giudice rel.

Dott. Stefania Bruno Giudice

Vista la domanda di omologa del concordato preventivo  
nel procedimento iscritto al n. r.g. 7/2017

promossa da:

**EUROCONTROL S.R.L.**

ha emesso il seguente

**DECRETO**

**Premesso che** Eurocontrol s.r.l., a seguito della concessione del termine ex art. 161, co. 6, l.f. ha depositato il piano e la proposta concordataria, prevedendo:

A) il pagamento integrale delle spese della procedura e dei crediti prededucibili *entro 9 (nove) mesi dal momento in cui diverrà inoppugnabile il provvedimento di omologazione del concordato preventivo;*

B) pagamento integrale dei crediti privilegiati (capitale maggiorato degli interessi legali) *entro il termine massimo di 42 (quarantadue) mesi dal momento in cui diverrà inoppugnabile il provvedimento di omologazione del concordato preventivo;*

C) pagamento nella misura del 33,01% dell'importo nominale dei crediti chirografari *nel termine di 48 (quarantotto) mesi dal momento in cui diverrà inoppugnabile il provvedimento di omologazione del concordato preventivo;*

**Rilevato che** Eurocontrol s.r.l. si propone di pagare i creditori mediante la liquidità esistente, con l'avanzo finanziario stimato per i prossimi quattro anni e - anche con riferimento ai creditori privilegiati ed ai chirografari - mediante la dismissione della partecipazione nella controllata Lanificio Europa s.a.s. (di cui è socia accomandante al 37,50%;



che, a seguito dei rilievi da parte del tribunale in ordine al fatto che la metà delle risorse per l'adempimento del piano concordatario sono ricavate dalla dismissione della partecipazione in Lanificio Europa s.a.s. (in concordato preventivo) da cui la società ricorrente intende ricavare l'importo di € 450.000, la parte ricorrente ha prodotto:

- 1) proposta irrevocabile di acquisto da parte di Seven s.r.l. per il 22,5% della partecipazione in Lanificio Europa, seguita da successivo atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. in favore dei creditori della procedura concordataria;
- 2) proposta irrevocabile di Federica Guarducci, Serena Guarducci, Benedetta Guarducci, Elisa Guarducci, Isabella Guarducci, Enrico Guarducci, Jacopo Guarducci, Carolina Guarducci, Stefano Guarducci per l'acquisto dell' 1,66 % ciascuno e quindi per un totale del 15 % (1,66 x 9) di Lanificio Europa di Piero e Luigi Guarducci & C. per l'importo complessivo di € 180.000, con obbligo di costituzione, entro il 31.12.2018 di un deposito cauzionale (dovendo essere tratte le relative risorse dalla distribuzione degli utili da parte di altra società che per liberare le relative liquidità deve procedere alla dismissione di un immobile programmata entro il 31/7/2018;

***Rilevato che***, con decreto depositato in data 10 agosto 2018 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura.

Con successivo decreto depositato in data 16 gennaio 2019, il tribunale, all'esito del voto dei creditori, ha fissato l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 180 comma I l. fall.

Nella specie la proposta concordataria è stata votata dal 66,019% dei creditori ammessi al voto.

Il suddetto decreto è stato comunicato alla ricorrente e notificato a cura di quest'ultima al Commissario Giudiziale, dr. LUCA SANTINI.

Nel presente giudizio si è costituita la sola società ricorrente, chiedendo l'omologa del concordato. Il commissario giudiziale, con atto depositato il 26 gennaio 2019, ha concesso parere favorevole all'omologazione.

***Ritenuto che*** il giudizio di omologazione ha per oggetto la domanda, proposta dall'imprenditore fin dal ricorso introduttivo, di regolare il proprio stato di crisi attraverso lo strumento del concordato preventivo.

Pertanto, analogamente a quanto avviene al momento dell'ammissione a tale procedura, il Tribunale deve valutare la sussistenza delle condizioni che legittimano l'imprenditore a richiedere che la propria crisi sia regolata attraverso l'istituto del concordato.



In proposito non sono intervenuti fatti che incidano sulla valutazione delle condizioni di ammissibilità della proposta già espressa con il decreto di ammissione. Né sono intervenuti mutamenti di circostanze rispetto a quelli evidenziati dal Commissario Giudiziale e sottoposti ai creditori al momento della votazione.

Come chiarito dalla recente sentenza delle Sezione Unite della Cassazione n. 1521 del 23.01.13 al Tribunale è rimesso unicamente il sindacato in ordine alla fattibilità giuridica del concordato che *“deve essere esercitato sotto il duplice aspetto del controllo di legalità sui singoli atti in cui si articola la procedura e della verifica della loro rispondenza alla causa del detto procedimento nel senso sopra delineato, mentre non può essere esteso ai profili concernenti il merito e la convenienza della proposta”*.

Il Tribunale ha *“il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato,... mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito di detto giudizio che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti”*

Detto *“controllo di legittimità si attua verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest'ultima da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha un contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi del debitore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro”*.

Il giudizio di fattibilità economica, di carattere prognostico con margini di opinabilità e possibilità di errore, che si traducono in un fattore di rischio per gli interessati, è invece rimesso ai creditori. È infatti *“ragionevole, in coerenza con l'impianto generale dell'istituto, che di tale rischio si facciano esclusivo carico i creditori, una volta che vi sia stata corretta informazione sul punto”*.

La maggioranza dei creditori, votando a favore della proposta, ha manifestato di preferire, seppure con l'alea inerente l'esecuzione del piano, la gestione concordata della crisi rispetto alla liquidazione fallimentare. Il commissario giudiziale, poi, nella relazione ex art. 180 l.fall. ha evidenziato come solo con la prosecuzione dell'attività d'impresa e l'omologazione della procedura la ricorrente potrà generare i flussi finanziari necessari al pagamento previsto in favore dei creditori concordatari.

Tanto premesso, ravvisandone i presupposti di legge, il concordato deve essere omologato.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 180 L.F.



## OMOLOGA

il concordato preventivo proposto dalla società **EUROCONTROL S.R.L.**, con sede in Prato, Via Strobino, 38;

conferma la nomina a Commissario Giudiziale del Dott. LUCA SANTINI con l'incarico di sorvegliare l'adempimento del concordato, tenendo conto di quanto di seguito prescritto:

a) il debitore depositerà e comunicherà al Commissario giudiziale una relazione ogni due mesi, nella quale siano indicati con esattezza i flussi di cassa dell'attività, con il supporto dei relativi dati contabili;

b) il commissario giudiziale depositerà una relazione con eventuali valutazioni ed osservazioni sulla relazione depositata;

c) la parte ricorrente entro 15 giorni dal deposito delle osservazioni del commissario giudiziale dovrà rispondere per iscritto ai rilievi eseguiti;

e) ogni sei mesi il commissario giudiziale, sulla base dei dati ricavati dalla documentazione e dalle relazioni dell'imprenditore in concordato farà una relazione sull'andamento della procedura da trasmettere ai creditori a mezzo pec;

d) la vendita di eventuali cespiti indicati nel piano dovrà avvenire secondo il prezzo di stima indicato nel piano concordatario, che, in caso di mancato reperimento di acquirenti, potrà essere progressivamente ridotto solamente mediante il ricorso a procedure competitive che prevedano la necessaria pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche per almeno trenta giorni e la pubblicazione eventuale su uno o più siti internet individuati dalla società ricorrente; il commissario giudiziale vigilerà, presiederà all'eventuale apertura delle buste contenenti le offerte e riferirà sulle vendite eseguite; il commissario giudiziale verificherà altresì il rispetto dei tempi di adempimenti della proposta concordataria riferendone nelle relazioni semestrali;

e) il pagamento dei creditori dovrà essere eseguito sulla base di piani di riparto predisposti dal debitore e comunicati al commissario giudiziale, nonché a tutti i creditori almeno 20 giorni prima della loro esecuzione; i piani di riparto dovranno altresì essere depositati con la prova delle comunicazioni eseguite presso la cancelleria, almeno cinque giorni prima della loro esecuzione;

f) il commissario giudiziale dovrà vigilare sulla tempestiva esecuzione dei piani di riparto ad opera della ricorrente, dando tempestiva notizia alla giudice delegata e ai creditori nell'ipotesi di ritardi imputabili alla società



ricorrente nei pagamenti promessi ai creditori, anche in relazione alle disponibilità di cassa.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione ed affissione ai sensi dell'art. 17 LF e per la comunicazione al proponente e al Commissario Giudiziale (che provvederanno, ai sensi dell'art. 180 terzultimo comma, LF a darne notizia ai creditori).

Così deciso in Prato, nella camera di consiglio 06/02/2019

La Presidente  
dott. Maria Novella Legnaioli

La Giudice rel. ed est.  
Dr.ssa Raffaella Brogi

